

TRIBUNALE DI LECCO**Sezione I Civile - Procedure Concorsuali****R.G. n. 55/2024 – Giudice Dott. Colasanti****MEMORIA DI MODIFICA DELLA DOMANDA CON FORMULAZIONE DI
PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO****EX ART. 64 QUATER, CO. 1, CCII**

Per **Fusi Funi Metalliche S.r.l.** (c.f. 02514780135), rappresentata e difesa, ai fini della presente procedura, dagli avvocati Francesco Arangio (c.f. RNGFNC73C14H501O) e Marco Terenghi (c.f. TRNMCL64M17L511D), elettivamente domiciliata agli indirizzi di p.e.c. francescoarangio@ordineavvocatiroma.org e marcoalfonso.terenghi@monza.pecavvocati.it, come da procura allegata al ricorso ex artt. 44 e 54, CCII depositato il 26.07.2024.

* * *

PREMESSE

- 1.** Fusi Funi Metalliche S.r.l. (di seguito anche "FFM") ha depositato in data 26.07.2024 (deposito accettato il 29.07.2024) ricorso con riserva, ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a), CCII, per la presentazione della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e contestuale richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII.
- 2.** Il Tribunale di Lecco, con provvedimento del 31.07.2024, ha *inter alia* fissato il termine del 27.09.2024 per la presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto ed ha disposto che, entro il 31.08.2024, nonché, nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa e poi con cadenza mensile, fossero depositati: i) un rendiconto dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, ii) l'elenco delle operazioni più rilevanti di carattere negoziale, industriale, finanziario e i pagamenti di importo superiore a Euro 5.000 compiuti nel periodo; iii) un prospetto delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine del periodo; iv) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; v) una relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano.
- 3.** Il Commissario giudiziale nominato è la dott.ssa Eleonora Fumagalli.



4. Con il medesimo provvedimento il Tribunale ha concesso le misure protettive ex art. 54, co. 2, CCII, aventi durata di 120 giorni dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
5. In data 30.08.2024, FFM ha depositato la prima relazione richiesta dal Tribunale.
6. In data 27.09.2024 è stata depositata, unitamente alla seconda relazione periodica, istanza per la concessione di ulteriori sessanta giorni e/o termine di diversa ampiezza come ritenuto congruo e/o opportuno, ricorrendo i giustificati motivi di cui all'art. 44, co. 1, lett. a), CCII.
7. Nelle more dell'emissione del provvedimento di concessione della proroga richiesta, in data 28.10.2024, FFM ha depositato la terza relazione periodica.
8. In data 11.11.2024 il su intestato Tribunale ha emesso il decreto con cui ha disposto la proroga di 60 giorni del termine precedentemente concesso (ovvero il 27.09.2024) per il deposito della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a), CCII, con scadenza prorogata quindi al 26.11.2024, confermando gli obblighi informativi con le modalità già stabilite.
9. In data 26.11.2024 FFM ha depositato la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione ai sensi dell'art. 64 *bis*, CCII, depositando tutta la documentazione prevista dal combinato disposto degli artt. 44, co. 1, 64 *bis* e 39, co. 1 e 2, CCII.
10. Tale domanda è stata integrata in data 20.12.2024 con il deposito dell'offerta da parte di ABS S.r.l. (già rappresentata nella domanda *sub* § 9) per l'acquisto dell'azienda di FFM, comprendente il capannone a uso industriale dalla stessa posseduto, 3 (tre) lavoratori dipendenti e i macchinari presenti nel capannone stesso, per l'importo complessivo di Euro 1.550.000,00.
11. Il piano di ristrutturazione proposto prevedeva, in estrema sintesi:
 - a. un'ipotesi di realizzo dell'attivo pari a Euro 1.994.000;
 - b. l'esecuzione del piano di ristrutturazione – in continuità indiretta – entro un anno dall'omologazione, attraverso la cessione dell'azienda come indicato *sub* § 10 ed il realizzo di alcuni crediti, il pagamento entro trenta giorni dei crediti privilegiati scaduti ex art. 2751 *bis*, n. 1 c.c. ed il pagamento entro 180 giorni dall'omologazione degli altri creditori privilegiati, mentre il pagamento dei creditori chirografari successivamente all'incasso del prezzo di cessione dell'azienda;



- c. una divisione dei creditori in tre classi, a parte i creditori privilegiati (non votanti, in quanto da soddisfarsi entro i termini previsti dalla legge): (i) creditori chirografari, quali fornitori appartenenti allo stesso settore merceologico, (ii) creditori chirografi, quali istituti bancari per finanziamenti e/o crediti derivanti da rapporti non garantiti da MCC, (iii) creditori chirografari non appartenenti alle altre categorie *sub* (i) e (ii).
- d. una soddisfazione dei creditori privilegiati in misura pari al 100% del proprio credito e dei creditori chirografari in misura pari al 36% (innalzabile al 41% in caso di realizzo dei crediti per "fatture anticipate");
- e. una maggiore convenienza, soprattutto per i creditori chirografari, derivante dall'omologazione del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, anche tenuto conto dell'incertezza rispetto agli importi di effettivo realizzo dell'attivo.
- 12.** Nelle more dell'emissione del provvedimento che avrebbe deciso in merito alla domanda *sub* § 9, in data 24.12.2024, FFM ha depositato la quinta relazione periodica.
- 13.** Successivamente a tale integrazione, in data 8.01.2025 il Commissario giudiziale dott.ssa Fumagalli ha espresso il proprio parere conclusivo – ad integrazione di quello già rilasciato in data 30.11.2025 – favorevole sia all'apertura dell'*iter* funzionale all'omologazione del piano di ristrutturazione predetto sia alla conferma delle misure protettive, considerando quanto segue:
- "- il PRO è ora basato su una offerta formalizzata di acquisto dell'azienda (comprensiva di immobile) che consente di integrare una ipotesi di continuità indiretta nonché di rendere certi (salvo eventuale coordinamento con l'iter procedurale di omologazione) i tempi ed i valori indicati nello stesso;*
- nel Piano pare evidenziarsi una gestione - nel periodo di esecuzione - autoliquidante o poco onerosa;*
- stante la formalizzazione di una offerta di acquisto dell'azienda (comprensiva di immobile), il PRO evidenzia profili di significativa convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e quindi è auspicabile e da vedersi favorevolmente la sua esecuzione".*



- 14.** Nelle more dell'emissione del provvedimento che avrebbe deciso in merito alla domanda *sub* § 9, in data 28.01.2025 e 27.02.2025, FFM ha depositato la sesta e la settima relazione periodica.
- 15.** Con provvedimento depositato il 4.03.2025, il Tribunale di Lecco "*ritenuta, all'esito del deposito della memoria integrativa e della documentazione allegata, la ritualità della proposta e la correttezza nei criteri di formazione delle classi*", ha (i) dichiarato aperta la procedura relativa al piano di ristrutturazione predetto soggetto ad omologazione nei confronti di FFM, (ii) nominato il dott. Dario Colasanti come Giudice Delegato, (iii) confermato la dott.ssa Fumagalli come Commissario giudiziale, (iv) stabilito per l'espressione del voto da parte dei creditori la data iniziale del 31.03.2025 e quella finale del 15.04.2025, (v) fissato il termine di 15 giorni per il deposito da parte di FFM dell'importo di Euro 25.000,00, pari al 25% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della procedura e dei loro ausiliari, (vi) concesso per l'ulteriore periodo di 120 giorni con "*decorrenza dalla data del presente provvedimento*" le seguenti misure protettive: "*i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; le prescrizioni rimangono sospese, le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata*".
- 16.** Il Commissario giudiziale, in data 14 marzo 2025, ha depositato la relazione ex artt. 105 e 107, co. 3, CCII, evidenziando che:
- *il PRO è basato su una offerta formalizzata di acquisto dell'azienda (comprensiva di immobile) che consente di integrare una ipotesi di continuità indiretta nonché di rendere certi (salvo eventuale coordinamento con l'iter procedurale di omologazione e le considerazioni in ordine al saldo prezzo di Euro 200.000,00=) i tempi ed i valori indicati nello stesso;*
 - *nel Piano pare evidenziarsi una gestione - nel periodo di esecuzione - autoliquidante o poco onerosa;*
 - *stante la formalizzazione di una offerta di acquisto dell'azienda (comprensiva di immobile), il PRO evidenzia profili di significativa convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e quindi è auspicabile e da*



vedersi favorevolmente (al di là delle rettifiche di cui detto) la sua esecuzione”.

- 17.** Il Commissario giudiziale, in data 25 marzo 2025, ha depositato la relazione ex art. 107, co. 6, CCII, con le seguenti comunicazioni dei creditori (i) CREDITORE SACCHI ANTONIO E FIGLI SRL (PEC in data 17/03/2025) - segnalazione di assenza di credito per compensazione partite reciproche, e (ii) CREDITORE RINA SERVICES S.P.A. (PEC in data 18/03/2025) - conferma credito indicato, e con i relativi effetti sull'attivo e il passivo del piano. Nello specifico, fermo il resto, la soddisfazione dei creditori chirografari si riduceva lievemente alla misura pari al 35,10% (dal 36%).
- 18.** All'esito della votazione da parte dei creditori, il Commissario giudiziale ha depositato, in data 24.04.2025, la relazione ex art. 110, CCII - già comunicata in data 18.04.2025 - con la quale si è preso atto della mancata approvazione da parte di una classe del piano di ristrutturazione predetto e, precisamente, della classe dei fornitori, per due voti contrari da parte di BLUTREF S.R.L. (per € 6.307,40) e T.M.I. S.R.L. TRAFILERIA FERRO ACCIAIO (per € 244.219,18); di conseguenza, l'esito complessivamente negativo della votazione.
- 19.** È pervenuta da ABS S.r.l., in data 30.04.2025 (**doc. 1**), una nuova offerta di acquisto dell'azienda di FFM, identificata con (i) il *“capannone a uso industriale con area pertinenziale nelle condizioni e come descritto nella perizia”* redatta dall'arch. Anati (il tecnico incaricato dalla Fusi, la cui perizia è già stata depositata - cfr. doc. 10, Domanda ex art. 64 bis, CCII), *“con la precisazione che lo stesso compendio non dovrà necessitare di qualsivoglia bonifica o disinquinamento e che lo stesso fabbricato sia in regola con tutte le normative edilizio-urbanistiche e catastali vigenti”*, (ii) i 3 lavoratori dipendenti, (iii) *“tutti i macchinari attualmente presenti nel sopra citato capannone, come visti e piaciuti; magazzino di materie prime e semilavorati se e come esistente al momento del Closing”* e (iv) i *“contratti per la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e per le altre utenze; contratti e gli ordini per la fornitura di funi metalliche in favore dei clienti di Fusi esistenti al momento del Closing tuttavia per il complessivo importo non superiore, in ogni caso, a complessivi € 10.000,00 (diecimila euro), di cui la stessa Fusi dovrà specificare gli acconti ricevuti nonché la percentuale di loro esecuzione, garantendo l'assenza sia di qualsivoglia ritardo nella loro*



esecuzione sia di controversie, anche solo potenziali, e/o richieste e/o pretese di risarcimento danni o pagamento indennità”.

- 20.** L’offerta in questione prevede anche che *“ABS non subentrerà, per effetto della cessione dell’azienda, in nessuno dei rapporti attivi o passivi di Fusi e che dovranno pertanto essere esclusi dal contratto di cessione di azienda i debiti di qualsiasi genere e/o natura nonché qualunque onere, impegno, responsabilità, carico o, comunque, sopravvenienza passiva di qualsiasi genere e/o natura nonché i debiti per imposte, tasse e tributi sorti anteriormente alla decorrenza del contratto di cessione di azienda e/o che traggano la loro causa da fatti o atti verificatisi anteriormente a detta decorrenza. Tali debiti, oneri, impegni, responsabilità, carichi, partite e sopravvenienze rimarranno pertanto tutti in capo a Fusi e saranno di sua esclusiva pertinenza e i pagamenti a cui l’acquirente ABS sarà eventualmente tenuta anche ai sensi dell’art. 2112 c.c. saranno integralmente oggetto di compensazione del prezzo infra indicato”.*
- 21.** L’offerta prevede altresì un corrispettivo pari ad € 1.550.000,00 (un milione cinquecentocinquantamila/00), da pagarsi contestualmente alla conclusione dell’atto di cessione dell’azienda, e di perfezionare l’atto di cessione *“entro e non oltre”* il 30.11.2025.

* * *

Tanto premesso, la **Fusi Funi Metalliche S.r.l.**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 *quater*, co. 1, CCII, nel rispetto del termine a tal fine previsto, modifica la propria precedente domanda di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64 *bis*, CCII, chiedendo l’omologazione di una proposta di concordato preventivo come di seguito esposta.

I. LA CONVERSIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ.

- 22.** Come noto, l’art. 64 *quater*, co. 1, CCII, prevede che *“se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell’articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all’articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall’articolo 47”.*



- 23.** In altri termini, tale previsione normativa ammette, in caso di non approvazione del piano da parte dei creditori, la possibilità di convertire la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione *ex art. 64 bis*, CCII, in quella di omologazione del concordato preventivo *ex artt. 40 e 84 e ss.*, CCII. La previsione della possibilità di tale "conversione" tiene conto, infatti, che la disciplina applicabile ai due strumenti è pressoché identica – visti i numerosi richiami del predetto art. 64 *bis* alla disciplina del concordato preventivo – e che in entrambi i casi la struttura del piano e la documentazione a corredo sono sostanzialmente le medesime, salvo qualche minima differenza. Inoltre, emerge chiaramente l'intento di dotare il debitore di un ulteriore strumento (ove praticabile) alternativo alla liquidazione giudiziale, anche in conformità al principio di economia processuale (i.e. la modifica della domanda e non la presentazione di una domanda *ex novo*).
- 24.** Infine, è ragionevole rilevare che, trattandosi della modifica di una domanda già presentata e tenuto conto del breve termine (15 giorni dal deposito della relazione *ex art. 110*, CCII¹) in cui la stessa può essere formulata, tale proposta di concordato preventivo non dovrà necessariamente consistere nella presentazione formale di un nuovo piano e di una nuova proposta, corredata dalla documentazione *ad hoc* per la richiesta di omologazione del concordato preventivo, ma potrà limitarsi ad un'integrazione del piano, della proposta, della documentazione e dell'attestazione già presentati per la richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione *ex art. 64 bis*, CCII, viste le peculiarità del concordato preventivo rispetto a quest'ultimo.
- 25.** Pertanto, il contenuto della presente domanda deve intendersi integrato, per quanto non diversamente specificato, da quanto già esposto e dedotto nella domanda *sub § 9* e della sua integrazione *sub § 10*, nonché dai relativi documenti depositati a corredo delle stesse.

* * *

II. LE MODIFICHE AL PIANO GIÀ PRESENTATO, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEGLI ARTT. 84 E SS., CCII.

- 26.** Ferme le altre considerazioni e deduzioni già presenti nella domanda e nella relativa integrazione *sub §§ 9 e 10*, si ritiene necessario effettuare alcune

¹ Cfr. artt. 64 *ter*, co. 1, e 64 *quater* CCII.



modifiche al piano già proposto, sia per aggiornare lo stesso rispetto alle osservazioni del Commissario giudiziario ed a quelle di alcuni creditori, sia per renderlo conforme ai requisiti previsti dalla disciplina del concordato preventivo ex artt. 84 e ss., CCII. Inoltre, è necessario dare atto degli effetti del tempo trascorso a decorrere dalla presentazione del precedente piano, soprattutto con riferimento agli interessi maturati sui crediti.

II.a. Analisi aggiornata dei debiti di FFM.

- 27.** Come anticipato, la nuova situazione debitoria di FFM, di seguito esposta, tiene conto (i) della precisazione dei propri crediti da parte di alcuni creditori (Banco BPM e Sacchi Antonio e Figli S.r.l.), effettuata preliminarmente alla votazione del PRO, (ii) delle osservazioni del Commissario giudiziale nelle relazioni ai sensi degli artt. 105, 107, co. 3 e 6, CCII, (iii) dell'aggiornamento degli interessi maturati sui debiti, soprattutto quelli di titolarità dei creditori privilegiati, (iv) dell'aggiornamento della componente prededucibile "Onorari professionisti della Società" e (v) dell'inserimento tra i costi prededucibili delle spese di sopravvivenza, derivanti dall'eccedenza dei costi di funzionamento della società rispetto alle previsioni di ricavo fino alla chiusura della procedura.
- 28.** Pertanto, alla Data di Riferimento (26/10/2024, aggiornata con le precisazioni del credito pervenute successivamente ed interessi contabilizzati al 31/12/2024) la ripartizione dei debiti risulta la seguente:

Descrizione	26/10/24	Rettifiche contabili		Valore di Rimborso
		+	-	
<i>Dati in €/000</i>				
TFR	161	5		166
F.do Rischi	809	25		833
Debiti Bancari	1,353	(0)		1,352
Debiti verso fornitori	386		(1)	385
Debiti verso il personale	71		(10)	61
Debiti previdenziali	1	0		1
Debiti Tributarî	23	0		23
Subtotale	2,803			2,822
Prededucibili		378		378
Subtotale	0	378	0	378
Totale Debiti procedura	2,803	378	0	3,200
Debiti diversi	25			25
Debiti Postergati	25	0	0	25



29. Con riferimento a tale situazione debitoria, tenuto conto che la stessa è la medesima, salvo gli aggiornamenti di alcune voci come sopra detto, già riportata nella domanda di omologazione ex art. 64 *bis*, CCII, si rinvia integralmente a quanto ivi riportato (al § VI) in merito alla descrizione delle varie tipologie dei debiti e la loro natura.

II.b. L'ipotesi di effettivo realizzo alla base del piano.

30. Tenuto conto del ricevimento, in data 30.04.2025, dell'offerta di acquisto dell'azienda di FFM da parte di ABS S.r.l., che prevede la conferma del corrispettivo di Euro 1.550.000,00, da pagarsi per intero contestualmente all'atto di acquisto dell'azienda stessa (superando, in tal modo, l'osservazione del Commissario giudiziale in merito al pagamento differito di parte del corrispettivo presente nell'offerta precedente), si può confermare la concreta ipotesi di realizzo dell'attivo della FFM come di seguito:

Descrizione	Valore di Preumibile Realizzo
<i>Dati in €/000</i>	
Immobilizzazioni Materiali	1,550
Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Finanziarie	0
Magazzino	0
Crediti commerciali	255
Crediti diversi	8
Crediti Tributari	0
Disponibilità Liquide	160
Totale	1,973

II.c. Il piano di concordato preventivo proposto e il trattamento dei creditori.

31. Il tipo di piano concordatario proposto non differisce sostanzialmente rispetto a quello oggetto della domanda di omologazione ex art. 64 *bis*, CCII, come integrata, già depositata. Pertanto, lo stesso rimane di durata annuale a partire dall'omologazione, prevista ipoteticamente nel mese di novembre 2025.

32. Ai fini della disciplina di cui agli artt. 84 e ss., CCII, si precisa che il piano in questione prevede la continuità aziendale indiretta, in modo del tutto analogo al piano di ristrutturazione che era stato presentato. Si rammenta, infatti, che per effetto del c.d. "correttivo ter" (D.Lgs. n. 136/2024) anche il piano di ristrutturazione da assoggettare ad omologa può essere proposto



solo con continuità aziendale – diretta o indiretta – ed a tale modifica normativa la FFM si era già attenuta, presentando un piano che prevedeva la continuazione dell'attività d'impresa in via indiretta, mediante la cessione a terzi.

- 33.** Analogamente a quanto già presentato in sede di procedimento ex art. 64 *bis* CCII, il piano prevede: (a) la cessione degli attivi aziendali (composti dal capannone e dal complesso di macchinari ed attrezzature necessari all'esercizio dell'impresa, insieme a tre dipendenti) ad un terzo promissario acquirente, per il corrispettivo di € 1.550.000,00, al lordo dei debiti per TFR del personale ricompreso nel perimetro di azienda, e (b) il realizzo dei crediti sociali.
- 34.** Per la cessione dell'azienda, dovrà procedersi alla sollecitazione di offerte concorrenti ai sensi dell'art. 91, CCII, prima di farsi luogo alla votazione del piano concordatario, per poi procedere al relativo trasferimento subito dopo l'omologazione del piano stesso, con relativo incasso dell'intero prezzo nei medesimi termini. A tal fine, si rileva che l'offerta ricevuta da ABS S.r.l. prevede di perfezionare l'atto di cessione "entro e non oltre" il 30.11.2025.
- 35.** Rimane confermato, inoltre, che le disponibilità liquide attuali e l'incasso dei crediti fino all'omologa consentiranno senza difficoltà il pagamento dei crediti privilegiati scaduti ex art. 2751 *bis*, n. 1 c.c. entro 30 giorni dall'omologa, mentre il pagamento degli altri crediti privilegiati potrà avvenire entro 180 giorni dall'omologazione, utilizzando gli incassi dei crediti residui e della cessione dell'azienda comprensiva del capannone.
- 36.** Infine, i creditori chirografari potranno essere soddisfatti non appena incassato il prezzo di cessione dell'azienda, comprensiva del capannone, previsto successivamente all'omologazione del piano concordatario.

II.d. La divisione in classi dei debitori.

- 37.** I creditori chirografari sono stati suddivisi in quattro classi per interessi omogenei, e precisamente:
- a) una classe per i fornitori di beni e servizi che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti (i) un attivo fino a euro cinque milioni, (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e (iii) un numero medio di dipendenti pari a cinquanta (i fornitori PMI), ai sensi dell'art. 85, co. 3, CCII;
- b) una classe per i fornitori diversi da quelli *sub a*;



- c) una classe per i creditori bancari per anticipazioni (autoliquidante e Ri.Ba.);
d) una classe per i creditori bancari in relazione ai contratti di mutuo.
- 38.** Ad eccezione dell'introduzione della classe *sub a)*, necessaria ai sensi della disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale, la suddivisione dei creditori nelle altre classi, soprattutto la distinzione dei creditori bancari in considerazione della diversa natura del rapporto da cui origina il credito, è la medesima già prevista nel precedente piano, con le medesime motivazioni presenti nella domanda di omologazione *ex art. 64 bis CCII*, come integrata, già depositata, a cui si rinvia integralmente (cfr. § X).
- 39.** Si conferma l'assenza di classi di creditori privilegiati ai fini del voto, perché la previsione di pagamento è contenuta nei 30 giorni, per i creditori con privilegio *ex art. 2751 bis*, n. 1 c.c., e nei 180 giorni per gli altri privilegiati.
- 40.** La previsione di soddisfazione nell'ambito del piano di ristrutturazione omologato è pari al **100%** per tutti i creditori privilegiati e del **29%** per i creditori chirografari, secondo la tabella che segue:

Piano di Riparto Concordatario Dati in €/000	Valori di Piano		
	Ante Manovra	% di rimb.	Post Manovra
Immobilizzazioni Materiali	1,550		1,550
Immobilizzazioni Immateriali	0		-
Immobilizzazioni Finanziarie	0		-
Magazzino	0		-
Crediti commerciali	255		255
Crediti diversi	8		8
Crediti Tributari	0		-
Disponibilità Liquide	160		160
Totale attivi disponibili per la procedura	1,973		1,973
Prededuzione			
Organi della procedura	95	100%	95
Spese di sopravvivenza	12	100%	12
Onorari professionisti della Società	236	100%	236
Altre spese	0	100%	-
Oneri di procedura	7	100%	7
IMU	16	100%	16
Preavviso Fusi Bruno	12	100%	12
Totale prededuzione	378		378
Attivo disponibile per privilegiati e chirografo	1,595		1,595
Privilegiato			
TFR	166	100%	166
F.do Rischi	833	100%	833
Debiti Bancari	0	100%	-



Debiti verso fornitori	10	100%	10
Debiti verso il personale	61	100%	61
Debiti previdenziali	1	100%	1
Debiti Tributarî	23	100%	23
Debiti diversi	0	100%	-
Totale Privilegiato	1,095		1,095
Subtotale: attivo disponibile per chirografo	500		500
Chirografo			
Chirografo Classe I			
Debiti Bancari	0	0%	0
Debiti commerciali	2	29%	1
Debiti v.so dipendenti	0	0%	0
Altri Debiti	0	0%	
Chirografo Classe II			
Debiti Bancari	254	29%	74
Debiti commerciali	0	0%	0
Debiti v.so dipendenti	0	0%	0
Altri Debiti	0	0%	0
Chirografo Classe III			
Debiti Bancari	1,098	29%	318
Debiti commerciali	0	0%	0
Debiti v.so dipendenti	0	0%	0
Altri Debiti	0	0%	0
Chirografo Classe IV - PMI			
Debiti Bancari	0	0%	0
Debiti commerciali	373	29%	108
Debiti v.so dipendenti	0	0%	0
Altri Debiti	0	0%	0
Totale Chiro (Da classe I a III)	1,727		500
% chirografa	29%		-

- 41.** Relativamente alla percentuale di soddisfo dei creditori chirografari si evidenzia che laddove si dovessero incassare anche i crediti per Fatture Anticipate, che per ragioni di prudenza non sono stati considerati nell'attivo disponibile, la percentuale di soddisfo dei chirografari salirebbe al 35% come indicato nella tabella di seguito riportata (*Upside* di Piano):

Stima Impatto Potenziali "Upside"

■ Dati in €/000

Attivi	1,973
Prededuzione	(378)
Privilegiato	(1,095)
Subtotale: attivo disponibile per chirografo	500
Upside	
CLIENTI C/FATTURE ANTICIPATE	97



Attivo disp per chirografo post Upside	597
Chirografi	(1,727)
% chirografa	35%

II.e. I motivi di preferenza del piano di concordato preventivo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

- 42.** Come già rilevato nella precedente domanda di omologazione del piano di ristrutturazione, dalla relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti di FFM nel corso degli ultimi cinque anni non emergono situazioni tali da ipotizzare azioni revocatorie ovvero azioni di responsabilità verso l'Amministratore Unico, il quale ha, peraltro, richiesto un parere sulla condotta da adottare al manifestarsi dei primi segnali di crisi di FFM, procedendo poi tempestivamente a presentare istanza ex art. 44, CCII per tutelare la *par condicio creditorum*, quindi, anche sotto tale profilo, non si rilevano i presupposti per un'azione di responsabilità.
- 43.** Lo scenario della liquidazione giudiziale non appare dunque idoneo ad attribuire maggiori utilità ai creditori, che invece subirebbero una riduzione delle loro aspettative di soddisfazione, tenuto conto:
- del minore incasso previsto dalla vendita dell'immobile nell'ambito della liquidazione giudiziale, stimato dal perito incaricato nella misura del 25% (cfr. doc. 10, Domanda ex art. 64 *bis*, CCII);
 - della tempistica dei riparti a favore dei creditori inevitabilmente più lunga, sia per la necessità di una previa ammissione al passivo dei vari creditori, sia per i maggiori tempi connessi alla liquidazione (non scontata) dell'attivo.
- 44.** Il confronto tra le due ipotesi di liquidazione dell'attivo rende evidente la differenza:

Confronto fra Concordato e scenario Alternativo	Concorda to	Sconto di realizzo	Valore di realizzo Liquidazione Giudiziale
<i>Dati in €/000</i>			
Attivo			
Acquisto Azienda	1,550		0
Immobilizzazioni Materiali		25%	1,136
Immobilizzazioni Immateriali	0		0
Immobilizzazioni Finanziarie	0		0
Magazzino	0		0



Crediti commerciali	255	255
Crediti diversi	8	8
Crediti Tributari	0	0
Disponibilità Liquide	160	160
Totale attivo disponibile	1,973	1,559
Prededuzione		
Organi della procedura	(95)	(95)
Spese di sopravvivenza	(12)	(7)
<i>Success fee Advisor</i>		0
<i>Elaborazione relazioni periodiche</i>		(5)
<i>Prosecuzione attività di impresa</i>	(12)	
Onorari professionisti della Società	(236)	(336)
<i>Emolumenti AU maturandi</i>		(28)
<i>Emolumenti AU già maturati</i>		(10)
<i>Spese Anticipate AU</i>		(15)
<i>Sconto Compenso Commissario</i>		48
<i>Emolumenti Curatore</i>		(95)
Oneri di procedura	(7)	(7)
IMU	(16)	(16)
Preavviso Fusi Bruno	(12)	(12)
Spese legate al fallimento		(22)
<i>Int. Imm.re</i>	(17)	
<i>Spese per allestimento asta</i>	(5)	
Totale prededuzione	(378)	(495)
Attivo disponibile per privilegiati e chirograf	1,595	1,064
Privilegiato		
TFR	(166)	(166)
F.do Rischi	(833)	(833)
Debiti Bancari	0	0
Debiti verso fornitori	(10)	(10)
Debiti verso il personale	(61)	(61)
Debiti previdenziali	(1)	(1)
Debiti Tributari	(23)	(23)
Debiti diversi	0	0
Totale Privilegiati	(1,095)	(1,095)
Subtotale: attivo disponibile per chirografo	500	(31)
Chirografo	(1,727)	(1,727)
% di rimborso	29%	-2%

- 45.** Rimangono, inoltre, ferme tutte le considerazioni sull'incertezza delle possibilità e delle tempistiche di realizzo dell'attivo in una procedura di liquidazione giudiziale, già esposte nella domanda di omologazione del piano di ristrutturazione depositata il 26.11.2024 (cfr. § XI), al quale si rinvia integralmente, non essendo le stesse mutate rispetto alla modifica del piano illustrata nel presente atto.



46. Risulta, pertanto, evidente la maggiore convenienza per i creditori (compresi quelli chirografari) del piano concordatario proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

II.f. Le misure protettive richieste.

47. Il Tribunale di Lecco, con il decreto del 20.02.2025, pubblicato il 4.03.2025, ha, *inter alia*, concesso per l'ulteriore periodo di 120 giorni con "*decorrenza dalla data del presente provvedimento*" le seguenti misure protettive: "*i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; le prescrizioni rimangono sospese, le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata*". Tali misure protettive dovrebbero pertanto scadere il 20.06.2025 (120 giorni a decorrere dal 20.02.2025).

48. Tenuto conto che, in caso di apertura della procedura di concordato preventivo ex art. 84 e ss., CCI, i relativi adempimenti e tempistiche rendono improbabile (se non impossibile) l'omologazione dello stesso entro il termine predetto (20.06.2025), si rende necessario confermare e prorogare le misure protettive già concesse per impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di FFM o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa nelle more del procedimento di omologazione del concordato preventivo. Ciò anche in considerazione delle azioni giudiziali di recupero del proprio credito già tentate da alcuni creditori prima del deposito della domanda ex art. 44 CCII.

49. Per impedire un grave pregiudizio del ceto creditorio, si formula quindi fin da ora istanza ai sensi dell'art. 54, CCII affinché il Tribunale Voglia, in caso di ammissione di FFM alla procedura di concordato preventivo, concedere e confermare tali misure protettive prorogandole almeno sino al termine del procedimento di omologazione del concordato preventivo.

* * *

Per tutto quanto esposto e rappresentato, la **Fusi Funi Metalliche S.r.l.**

CHIEDE



- a) la concessione di idonee misure protettive sul patrimonio di Fusi Funi Metalliche S.r.l., ivi incluse quelle di cui all'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII;
- b) la pronuncia del provvedimento ex art. 47 del CCII e, all'esito della votazione dei creditori, l'omologazione del concordato preventivo ex artt. 84 e ss. del CCII, con ogni conseguente provvedimento previsto ai sensi e per gli effetti della medesima disciplina.

Ad integrazione di quanto già depositato con la domanda ex art. 64 *bis*, CCII del 26.11.2024, successivamente integrata il 20.12.2024, si depositano i documenti di seguito elencati:

- 1) Offerta di acquisto dell'azienda del 30.04.2025 di ABS S.r.l.;
- 2) Integrazione di piano nell'ottica di un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta;
- 3) Integrazione dell'attestazione del professionista ex art. 87, co. 3, CCII;
- 4) L'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con indicazione del domicilio digitale dei creditori.

Roma, li 5 maggio 2025

Avv. Francesco Arangio
(firmato digitalmente)

Avv. Marco Terenghi
(firmato digitalmente)

Dott. Giuseppe Fusi
(firmato digitalmente)

